



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione Medaglia d'Oro tenente Sandulli

Via Semeghini Defendi, 8 - 46100 MANTOVA tel. 3516825783

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 12 giugno 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di giugno alle ore 10.00 si è riunita, presso la sede dell'Associazione in Mantova, alla Via Semeghini Defendi nr. 8, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci del **GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC DI MANTOVA** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto del Gruppo di Volontariato ANC di Mantova;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano presenti Vittorio Bartemucci - Presidente, Trotta Domenico - Vice presidente, ed i Consiglieri: Vecchi Vanni, Andrianò Giovanni, Bellamio Paolo e Colli Giancarlo. Il socio Bertoletti Tiziano Piero ha rilasciato delega a Trotta Domenico.

Il Presidente chiama alle funzioni di Segretario il Consigliere Vanni Vecchi e, constatato che sono presenti personalmente n° 6 soci aventi diritto al voto su n° 7 soci iscritti ed 1 su delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita. Il foglio di presenza dei soci intervenuti con la loro firma viene allegato al presente verbale e dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta, prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno e comunica che la Provincia di Mantova, in data 6 giugno 2024, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha fornito le indicazioni di modifiche necessarie allo Statuto o, in alternativa, l'adozione del modello predisposto da Regione Lombardia e ANC regionale ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, assegnando un termine di giorni 30. Il Presidente, tenuto conto che l'adeguamento si rende necessario per ottemperare alle vigenti disposizioni normative in materia, propone l'adozione del modello redatto secondo la bozza predisposta dall'ANC regionale di concerto con la Regione Lombardia. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 7 soci; soci contrari ed astenuti nessuno. Il Presidente dichiara approvato all'unanimità il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 ed esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3, D. Lgs. 117/2017 corretto dall'art. 26, D. Lgs. 105/2018.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Vanni Vecchi

Il presidente
Vittorio Bartemucci



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione Medaglia d'Oro tenente Sandulli

Via Semeghini Defendi, 8 - 46100 MANTOVA tel. 3516825783

Gruppo di volontariato ANC di Mantova

**SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
GRUPPO DI VOLONTARIATO DEL 12 GIUGNO 2024**

Cognome e nome	delega	firma
BARTEMUCCI Vittorio		
TROTTA Domenico		
VECCHI Vanni		
BERTOLETTI Tiziano Piero	TROTTA DOMENICO	
ANDRIANO' Giovanni		
BELLAMIO Paolo		
COLLI Giancarlo		

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio Tr

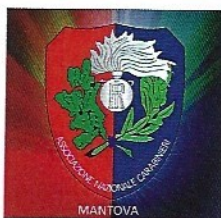
Atto registrato il 13.06.24 al N. 132

Serie 3 con esatti € 0,00

EURO ZERO, 00



Prottore
dell'Ufficio
di Suzzara



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. DI MANTOVA ODV

C.F. 93081970209

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «**Gruppo di Volontariato ANC di Mantova ODV**» di seguito, in breve, "**Gruppo Volontariato ANC Mantova Odv**". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Mantova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione ha durata illimitata.

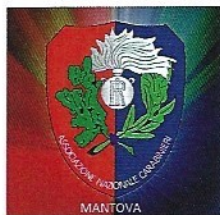
ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
2. In particolare, l'organizzazione si prefigge lo svolgimento delle attività relative alla tutela dei diritti civili, alla formazione, all'assistenza sociale e socio sanitaria, alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ed alla tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.
3. Ai fini del co. 1, l'organizzazione intende, pertanto, porre in essere le seguenti attività di interesse generale:
 - ✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lettera a**);
 - ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lettera d**);
 - ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lettera f**);
 - ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lettera i**);



Handwritten signature

Handwritten signature



- ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lettera l**);
- ✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**lettera u**);
- ✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lettera v**);
- ✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lettera w**);
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lettera z**).

Per il perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi, l'organizzazione intende porre in essere:

- partecipare all'attuazione coordinata con gli Organi Istituzionali competenti ai programmi di tutela e risanamento del territorio e dei beni culturali, nonché collaborare, quando richiesto, con le forze di polizia per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - svolgere attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti locali quando da loro richiesto;
 - collaborare con le forze di polizia e gli enti pubblici, quando da loro richiesto, nell'ambito di manifestazioni culturali, religiose e sportive, nelle modalità e nelle forme previste dalla vigente normativa;
 - collaborare con le forze di polizia e gli enti pubblici, quando da loro richiesto, nella ricerca di dispersi, nella sorveglianza di edifici incustoditi per evacuazioni improvvise e nell'assistenza a indigenti;
 - collaborare con le autorità locali nella definizione dei piani di sicurezza previsti nelle sopraindicate manifestazioni;
 - svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
 - stipulare convenzioni o contratti ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti Pubblici.
5. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che il Consiglio direttivo le riporti nei



documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi.

2. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati - procedure di ammissione

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile e, comunque, non oltre i sessanta giorni dalla richiesta.
3. Possono altresì aderire come associati altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. Entro sessanta giorni dalla richiesta esso deve, altresì, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'associazione con la quota sociale. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo.
4. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;



- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Procedura di esclusione

1. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - recesso volontario presentato al Consiglio direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (se trattasi di ente);
 - esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'organizzazione inviando comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non prevede la restituzione della quota associativa né di altra somma eventualmente versate all'organizzazione. La cessazione diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo. L'associato, salvo differente valutazione del Consiglio direttivo, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dal Consiglio direttivo. La delibera che dispone l'esclusione deve essere comunicata all'associato che, entro i successivi trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 8 - Attività di volontariato e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
4. La qualifica di volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) o



- se ritenuto opportuno;
- Organo di Revisione se nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017) o se ritenuto opportuno;
 - 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 - 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato scadono allo scadere dello stesso.

ART. 10 - Assemblea

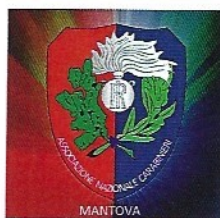
1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
5. L'Assemblea può tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART 11 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui la stessa Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della tipologia della delibera.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati, se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza

Stefano Tassi

gnl



di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il quaranta per cento degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto ai sensi dell'art. 9, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fissa l'importo della quota associativa;
- approva il bilancio consuntivo e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso proposto dall'associato in caso di sua esclusione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto tra un minimo di cinque ed un massimo di sette Consiglieri, deciso dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e/o indicate dagli enti associati. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, in cui il preavviso può essere più breve.
7. Le riunioni possono tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.



8. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
9. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - si pronuncia sull'esclusione degli associati;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di cui è parte.
2. L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo secondo le modalità di cui al precedente articolo 15, co. 2.

ART. 17 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19- Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o se ritenuto opportuno, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ne rende disponibile



agli associati l'accesso agli stessi secondo le modalità previste in statuto o in apposito Regolamento o delibera e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – Statuto e disposizioni applicabili

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dal codice civile e dalla ulteriore legislazione ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite. L'Assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi consentiti dalla normativa.



Seal 

